

CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma - Via di San Basilio, 72 - Tel. 06.42.00.84 - Fax 06.42.00.84.44/5 - www.cnpi.it - cnpi@cnpi.it - C.F. 80191430588

Roma, 27 ottobre 2016

Prot. 3806/GG/ag

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati Ai Signori Consiglieri Nazionali Al Signor Presidente EPPI Alle organizzazioni di Categoria LORO SEDI

Oggetto: Chiarimenti applicativi sulla Legge n. 89/2016

Ritorniamo sull'argomento in oggetto, riprendendo le nostre precedenti note informative, per chiarire ulteriormente l'effettiva portata della riforma della professione di Perito Industriale e di Perito Industriale Laureato conseguente alla Legge 89/16 recante "Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca". Le ragioni che ci inducono a riprendere un argomento già ampiamente trattato è la circostanza di continuare a ricevere quesiti interpretativi che lasciano trapelare la presenza di alcuni equivoci di fondo.

Come noto la Legge 89/2016 fissa nella laurea triennale il requisito indispensabile per accedere all'albo dei periti industriali. Il testo prevede, comunque, un periodo transitorio per i diplomati vecchio e nuovo ordinamento che, dall'entrata in vigore della legge (29 maggio u.s.) avranno ancora cinque anni di tempo per iscriversi ai nostri albi alle medesime condizioni e con le medesime competenze.

Quello che teniamo ancora a ribadire è che **nulla cambia** per gli attuali iscritti all'albo con il diploma (né per quelli che si iscriveranno durante il periodo transitorio) che, quindi, **non saranno obbligati** ad innalzare il loro titolo di studio; ovviamente potranno certamente farlo, ma in via esclusivamente volontaria, anche usufruendo degli accordi già siglati tra il Cnpi ed alcuni atenei.

Diventa quindi indiscutibile l'applicabilità del principio dell'assimilazione contenuto nella Direttiva qualifiche (2005/36/CE e 2013/55/UE), secondo il quale se in uno Stato membro viene innalzata la formazione di accesso ad una professione, gli attuali iscritti che si trovano con un titolo di studio inferiore sono automaticamente equiparati al livello professionale superiore; si tratta di una previsione della direttiva qualifiche per la quale la nostra Categoria si è battuta a lungo e che è stata puntualmente ripresa nel D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206 contenente l'Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (vedi anche il D.Lgs. 28 gennaio 2016 attuativo della direttiva 2013/55/UE). Naturalmente per lo stesso principio restano immutate anche le attuali competenze.

Dunque, al fine di fugare i dubbi e le preoccupazioni che abbiamo avuto modo di ascoltare in questi mesi, possiamo affermare che con questo provvedimento la categoria resta a tutti gli effetti in Europa, rispettando le sue Direttive e il principio secondo il quale per esercitare una professione





CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma - Via di San Basilio, 72 - Tel. 06.42.00.84 - Fax 06.42.00.84.44/5 - www.cnpi.it - cnpi@cnpi.it - C.F. 80191430588

Roma, 27 ottobre 2016

Prot. 3806/GG/ag

IL PRESIDENTE (Giampiero Giovannetti)

intellettuale e mantenere il livello D della direttiva qualifiche (36/2005) è necessario un titolo di laurea almeno triennale.

Con l'occasione Vi alleghiamo anche un quadro riepilogativo della maggior parte delle casistiche che possono far sorgere dubbi sulla corretta applicazione della norma, in particolar modo per le varie situazioni che possono emergere nel periodo transitorio. Alcune delle casistiche sono anche commentate.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Giovanni Espesito

Andare Oltre



Testo del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 73 del 29 marzo 2016), coordinato con la legge di conversione 26 maggio 2016, n. 89, recante: «Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca.» (in Gazz. Uff. S.O. n. 124 del 28 maggio 2016)

Art. 1 septies

Disposizioni in materia di ordinamento professionale dei periti industriali.

- 1. "Alla legge 2 febbraio 1990, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici» sono sostituite dalle seguenti: «a coloro che siano in possesso della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328»;
- b) all'articolo 2, comma 1, lettera e), le parole: «del diploma di perito industriale» sono sostituite dalle seguenti: «della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328»;
- c) all'articolo 2, i commi 3 e 4 sono abrogati;
- d) all'articolo 3, il comma 3 e' abrogato.
- 2. Oltre quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per un periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo periodo, conservano il diritto di accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente".
- A) la legge n. 89/16 ha modificato la Legge 2 febbraio 1990, n. 17. Per essere iscritto all'albo dei periti industriali e, preliminarmente, ai fini dell'accesso agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, il diploma di perito industriale è stato sostituito dalla laurea triennale. L'art. 55 comma 2 lett. d) del DPR 5 giugno 2001, n. 328 contiene l'elenco delle lauree triennali, che consentono l'accesso all'esercizio della libera professione di perito industriale.

A ciò, si aggiunga che il Legislatore ha previsto un periodo transitorio, della durata di cinque anni, durante il quale l'ordinamento consente a tutti coloro che siano in possesso de "i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", previsti dalla legge n. 17/90, di accedere agli esami di Stato.

B) La legge 17/90 risulta quindi così modificata:

LEGGE 2 febbraio 1990, n. 17 Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali. (Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12.2.90)

Come modificata dalla Legge 28 maggio 2016 n. 89: TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 marzo 2016, n. 42 Testo del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 73 del 29 marzo 2016), coordinato con la legge di conversione 26 maggio 2016, n. 89, recante: «Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca.» (in Gazz. Uff. S.O. n-. 124 del 28 maggio 2016)

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art.1

- 1. Il titolo di perito industriale spetta a coloro che siano in possesso della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328;
- 2. L'esercizio della libera professione è riservato agli iscritti nell'albo professionale.

Art.2

1. Per essere iscritto nell'albo dei periti industriali è necessario:



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;
- b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
- c) essere di ineccepibile condotta morale;
- d) avere la residenza anagrafica o il domicilio professionale nella circoscrizione del collegio presso il quale l'iscrizione è richiesta;
- e) essere in possesso della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001. n. 328:
- f) avere conseguito l'abilitazione professionale.
- 2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni.
- 3. Possono partecipare all'esame di Stato coloro i quali abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:
- a) abbiano prestato, per almeno tre anni, attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;
- abbiano frequentato una apposita scuola superiore biennale diretta a fini speciali, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10
 marzo 1982, n. 162, finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma;
- c) abbiano compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro con contratto a norma dell'articolo 3, comma 14, del decreto legge 30 ottobre 1984, n.726. convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.863, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;
- d) abbiano prestato un periodo di pratica biennale durante il quale il praticante perito industriale abbia collaborato all'espletamento di pratiche rientranti, ai sensi del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e della legge 12 marzo 1957, n.146, e successive modificazioni, nelle competenze professionali della specializzazione relativa al diploma.
- 4. Il periodo biennale di formazione e lavoro e il periodo di pratica biennale di cui alle lettere c) e d) del comma 3 devono essere svolti presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l'attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio.
- 4-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.
- 5. Le modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei periti industriali, saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio nazionale dei periti industriali dovrà emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5-bis. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.

Art.3

- 1. Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 2. Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali prima della data di entrata in vigore della presente legge.
- 3. Hanno titolo all'iscrizione nell'albo professionale dei periti industriali, a semplice richiesta, i periti industriali che abbiano conseguito l'abilitazione all'escrezio della libera professione prima della data di entrata in vigore del decreto legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Vassalli

Si ricorda che il comma 2 dell'art. 1-septies della Legge 26 maggio 2016, n. 89 prevede un periodo transitorio dalle caratteristiche che seguono: Oltre quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per un periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo periodo, conservano il diritto di accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente.

Segue un riepilogo schematico dei casi che si possono prospettare ai fini dell'accesso alla professione, sia nel periodo transitorio che oltre tale termine; riteniamo che il riepilogo risulti esaustivo, ma restiamo a Vostra disposizione per valutare eventuali ulteriori casi.

I casi sono numerati; segue un commento di alcune delle situazioni prospettate.

Fino al 28 maggio 2021 (periodo transitorio previsto dalla legge 89/2016)

Dal 29 maggio 2021 (ottre il periodo transitorio)

Si può iscrivere all'albo

- 1) Il candidato in possesso di diploma ante 1969
- 2) Il candidato in possesso di diploma che ha superato l'esame di Stato
- 3) Il candidato in possesso di diploma + ITS/IFTS che ha superato l'esame di Stato
- 4) Il candidato in possesso di diploma universitario che ha superato l'esame di Stato
- 5) Il candidato in possesso di laurea triennale che ha superato l'esame di Stato
- 6) Il candidato già iscritto che ha superato l'esame di Stato per una nuova specializzazione
- 7) Il professionista cancellato, estinti i motivi che hanno portato alla cancellazione

Può partecipare all'esame di Stato e iscriversi all'albo al suo superamento

- 8) Il candidato in possesso di diploma che ha terminato il praticantato (entro 5 anni dal termine del praticantato)
- 9) Il candidato in possesso di diploma + ITS/IFTS comprensivo di tirocinio
- 10) Il candidato in possesso di diploma universitario
- 11) Il candidato in possesso di laurea triennale comprensiva di tirocinio
- 12) Il candidato già iscritto in possesso di un secondo diploma che vuole conseguire una nuova specializzazione

Si può iscrivere all'albo

- 13) Il candidato in possesso di diploma che ha superato l'esame di Stato prima del 29 maggio 2021
- 14) Il candidato in possesso di diploma + ITS/IFTS che ha già superato l'esame di Stato prima del 29 maggio 2021
- 15) Il candidato in possesso di laurea triennale/magistrale che ha superato l'esame di Stato
- 16) Il candidato già iscritto in possesso di un nuovo diploma che ha superato l'esame di Stato per una nuova specializzazione entro il 28 maggio 2021
- 17) Il professionista cancellato, estinti i motivi che hanno portato alla cancellazione

Può partecipare all'esame di Stato e iscriversi all'albo al suo superamento

- 18) Il candidato in possesso di diploma che ha iniziato il praticantato prima del 29 maggio 2021
- 19) Il candidato in possesso di diploma + ITS/IFTS con il tirocinio compiuto e che, entro il termine di 5 anni dalla fine pratica, acceda all'esame di Stato dopo il 29 maggio 2021
- 20) Il candidato che conseguirà la laura triennale/magistrale comprensiva di tirocinio dopo il 29 maggio 2021
- 21) Il candidato già iscritto in possesso di un nuovo diploma che si è iscritto al registro dei praticanti per l'esame di Stato nella nuova specializzazione entro il 28 maggio 2021
- 22) Il candidato in possesso di laurea triennale/magistrale

Non si può più iscrivere

- 23) Il candidato in possesso di diploma ante 1969, non ancora iscritto
- 24) Il candidato in possesso di diploma che svolgerà interamente il periodo di praticantato dopo il 29 maggio 2021
- 25) Il candidato che si diplomerà dopo il 29 maggio 2021
- 26) Il candidato già iscritto che vuole ottenere una nuova specializzazione con il solo diploma se non si è iscritto al registro dei praticanti entro il 28 maggio 2021

1) Diploma ante 1969 e iscrizione precedente il 28.5.2021 = SI

Ai sensi dell'art. 1 septies L. 89/16, comma 2, 2 cpv. "Per il medesimo periodo, conservano il diritto di accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della <u>normativa previgente</u>". Per "normativa previgente", il Legislatore si riferisce al periodo antecedente la pubblicazione della legge 17/90.

Infatti, l'intero comma 2 fa riferimento alla normativa previgente: il primo capoverso, si riferisce alla normativa previgente l'entrata in vigore della legge 89/16; il secondo, invece, non può che far riferimento alla normativa previgente la legge 17/90.

2) Diploma – praticantato – esame di Stato – iscrizione entro il 28.5.2021 = SI

Nel periodo transitorio della durata di cinque anni dalla pubblicazione della legge, ovvero fino al 28 maggio 2021, conservano efficacia i titoli di studio, previsti dal previgente ordinamento, che unitamente allo svolgimento del praticantato/tirocinio, per la durata di 18 mesi, consentono l'ammissione agli esami di Stato (diploma di perito industriale + tirocinio 18 mesi = esame di Stato).

- a) Si precisa che il DPR 137/2012, all'art. 6 comma 2, stabilisce che "Presso il consiglio dell'ordine o del collegio territoriale è tenuto il registro dei praticanti, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Sicché, il praticantato/tirocinio svolto in epoca successiva al 14 agosto 2012 (data di pubblicazione del DPR in Gazzetta Ufficiale), affinché sia ritenuto valido ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, deve essere svolto previa iscrizione preliminare e preventiva del candidato nel registro dei praticanti.
- b) Per il principio *tempus regit actum*, il praticantato/tirocinio, svolto o maturato in epoca antecedente l'entrata in vigore del DPR (prima del 14 agosto 2012), può essere considerato valido, ai fini dell'ammissione agli esami di Stato. Il candidato, al momento della presentazione della domanda, viene iscritto e contestualmente cancellato dal registro dei praticanti, una volta che sia favorevolmente valutato il periodo di praticantato/tirocinio svolto. Si considera validamente svolto il praticantato/tirocinio svolto in epoca precedente il 14 agosto 2012, ma non oltre il 15 agosto 2007. Si considera un quinquennio il periodo antecedente la pubblicazione del DPR 137/2012, nel quale il requisito di accesso agli esami di Stato conservi efficacia.

3) Diploma + ITS o IFTS - Esame di Stato (Abilitazione) ed iscrizione prima del 28.05.2021 = SI

Nel periodo transitorio, conserva efficacia la condizione di accesso prevista dall'art. 55, comma 3, DPR 5 giugno 2001, n. 328. Per questa modalità di accesso, non è previsto lo svolgimento di alcun tirocinio complementare o aggiuntivo.

6 - 16) già iscritto, che consegue diploma per la seconda specializzazione, supera l'esame di Stato e si iscrive prima o dopo il 28.5.2021 = SI.

La disposizione che consente l'ammissione agli esami di Stato per la seconda specializzazione, avendo conseguito il secondo diploma, è norma di carattere regolamentare, disposta dalle direttive del CNPI, delegate a regolare la materia a norma dell'art. 2, comma 5, L. n. 17/1990, che, in combinato disposto con la norma transitoria, di cui all'art. 1 septies comma 2 della Legge n. 89/16, consente l'iscrizione all'albo per l'esercizio della professione.

7 - 17) Cancellazione dall'albo di un diplomato e reiscrizione prima del 28.5.2021 = SI. Cancellazione dall'albo di un diplomato e reiscrizione successivamente al 28.5.2021 = SI.

A norma dell'art. 1 septies L. n. 89/16, comma 2, conservano efficacia i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per un periodo di cinque anni dalla medesima data.

L'art. 14 R.D. 275/29 consente la reiscrizione trascorsi due anni dalla cancellazione ovvero quando siano cessate le ragioni che hanno motivato la sua cancellazione.

A nostro parere, anche dopo il 28.5.2021 è possibile richiedere la reiscrizione, in quanto la legge n. 89/16 non ha abrogato l'art. 3, comma 2, della legge n. 17/90, che prevede espressamente la conservazione dell'efficacia dei provvedimenti adottati dagli organi professionali, salvo diverse future determinazioni del Ministero vigilante.

13) Diploma – praticantato – esame superato prima della scadenza ed iscrizione successiva il 28.5.2021 = SI.

Alla scadenza del periodo transitorio, stabilito dall'art. 1 *septies* L. n. 89/16, ai candidati in possesso del diploma di perito industriale, che abbiano maturato un periodo di praticantato/tirocinio (prima o dopo il 14 agosto 2012), non è più consentito essere ammessi agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale. Ma, se superano l'esame di Stato entro la data prevista dalla norma transitoria, possono iscriversi in ogni tempo all'albo.

14) Diploma + ITS o IFTS – Esame di Stato (Abilitazione) sostenuta prima del 28.5.2021, ma l'iscrizione viene richiesta in epoca successiva al 28.05.2021 = SI.

Con il superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale, il soggetto consegue un diritto soggettivo perfetto, esercitabile in ogni tempo ai fini dell'iscrizione all'albo, qualunque siano le condizioni di accesso alla professione, ancorché esse siano nel frattempo mutate. Quindi, il diritto all'iscrizione di questo candidato conserva la sua validità ed efficacia.

15) Laurea triennale - tirocinio semestrale svolto prima del termine, esame ed iscrizione dopo il 28.5.2021 = SI

Entrambe le ipotesi rappresentano l'unica modalità di accesso alla professione, stabilita dalla Legge n. 89/16.

16) già iscritto, consegue diploma per la seconda specializzazione, supera l'esame di Stato prima del 28.5.2021, ma si vuole iscrivere successivamente al 28.5.2021 = SI.

Il diritto soggettivo, conseguente al superamento dell'esame di Stato, può essere esercitato in ogni tempo.

18) Diploma e praticantato e/o tirocinio svolto a cavallo della scadenza del termine transitorio con esame di Stato svolto successivamente e iscrizione successiva = SI

L'art. 6, comma 2, del DPR 9 agosto 2012, n. 137 dispone che il praticante ha l'obbligo di iscriversi nel registro dei praticanti, che è condizione preliminare per il suo svolgimento. Quindi, il praticantato, per essere ritenuto valido, deve essere preceduto dalla preliminare e necessaria iscrizione nel registro dei praticanti, a pena di improcedibilità prima della scadenza del 28.5.2021. Da quel momento, al candidato deve essere consentita la possibilità di maturare il periodo di tirocinio (18 mesi) che la normativa transitoria gli assicura, al fine di essere ammesso agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, anche se questo fosse fissato in epoca successiva al 28 maggio 2021. Pertanto, l'esame di Stato può anche essere sostenuto

successivamente alla scadenza del 2021, a patto che la condizione di accesso agli esami di Stato risulti essere stata attivata previo l'obbligatoria iscrizione nel registro dei praticanti, ai sensi dell'art. 6 comma 2, DPR 137/2012.

19) iscrizione nel registro dei praticanti prima del 28.5.2021 e svolgimento del praticantato completato entro tale data con esame di Stato ed iscrizione all'albo successivi = SI.

E' consentita l'iscrizione e gli deve essere, altresì, consentita la maturazione del periodo di praticantato/tirocinio secondo le regole previgenti anche in epoca successiva alla decadenza del periodo transitorio.

Il principio emerge dalla lettura del comma 2 dell'art. 1 septies, laddove dispone che "conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, <u>i titoli di studio maturati e validi</u> ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione...".

Per "titoli di studio maturati e validi" non può che intendersi i diplomi secondari superiori e quelli ritenuti equipollenti, ritenuti validi dall'ordinamento, anche se limitatamente alla fase transitoria, ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione.

Il periodo di efficacia, della durata di cinque anni dalla pubblicazione della legge di conversione in Gazzetta Ufficiale, deve permettere l'esercizio dei diritti e delle facoltà, che il sistema di ammissione previgente consentiva all'atto del conseguimento del titolo di studio valido o ritenuto equipollente dall'ordinamento diploma di perito industriale o maturi tecnici, etc.

Quindi, deve essere permessa l'iscrizione nel registro dei praticanti al candidato che, fino alla scadenza del periodo transitorio, abbia conseguito il titolo di studio ritenuto valido ed equipollente dalla legislazione vigente ai fini dell'ammissione agli esami di Stato. Resta di tutta evidenza che, consentire l'iscrizione nel registro dei praticanti fino ad un giorno prima la scadenza del periodo transitorio, significa mettere in condizione il candidato di maturare il periodo di tirocinio necessario per candidarsi agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione.

Inoltre, non bisogna dimenticare che l'art. 6 comma 2 del Dpr 137/2012 stabilisce l'obbligatoria iscrizione nel registro dei praticanti, al fine di poter utilmente maturare il periodo di praticantato/tirocinio.

19) Diploma + ITS o IFTS maturati prima del 28.5.2021, ma Esame di Stato (Abilitazione) ma l'iscrizione viene richiesta in epoca successiva al 28.05.2021 = SI

Per l'operatività e l'efficacia della regola transitoria, ogni titolo valido, in virtù della legislazione previgente, deve consentire l'accesso agli esami di Stato, anche se questo venisse svolto successivamente, entro il periodo per cui esprime efficacia il certificato di compiuta pratica emesso dal Collegio, in quanto conservano efficacia i provvedimenti emessi dai collegi, ai sensi dell'art. 1 septies comma 2 della Legge n. 89/16.

21) iscritto, consegue diploma per la seconda specializzazione prima del 28.5.2021, ma partecipa all'esame di Stato dopo il 28.5.2021, e si iscrive all'albo = SI

Per il principio della conservazione dell'efficacia dei provvedimenti emessi degli ordini nel periodo transitorio, nei limiti temporali del medesimo, è possibile partecipare agli esami di Stato anche successivamente al 28.5.2021, salvo diverse determinazione del Ministero vigilante.

22) laurea magistrale conseguita prima del 28.5.2021 = CASO PER CASO

Solo il contributo giurisprudenziale dell'assorbenza del titolo superiore rispetto al titolo di studio inferiore nel medesimo ambito formativo, ha consentito l'ammissione con riserva agli esami di

Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione. Quindi, si valuterà caso per caso le singole fattispecie.

23) Diploma ante 1969 ed iscrizione successiva al 28.5.2021 = NO.

Alla fine del periodo transitorio, tutti i titoli ritenuti validi dalla normativa previgente perdono efficacia.

24) Diploma con praticantato svolto successivamente al 28.5.2021 = NO

Per le considerazioni svolte in precedenza, non è possibile vantare il diploma quale titolo di accesso agli esami di Stato e alle procedure di praticantato successivamente lo spirare del termine indicato dalla norma transitoria. Il caso è ovviamente ipotetico poiché il candidato non può neanche essere ammesso al praticantato.

25) Diploma – praticantato – esame di Stato e iscrizione successivi al 28.05.2021 = NO.

Per il principio tempus regit actum, dal 28.05.2021 si accede alla professione di perito industriale con un unico titolo di studio che è quello della laurea triennale. Il caso è ovviamente ipotetico poiché il candidato non può neanche essere ammesso al praticantato.

Laureato triennale – cancellazione dall'albo prima del 28.5.2021 e reiscrizione successiva all'albo = SI.

In questo caso non è neanche necessario richiamare il regime transitorio, in quanto il candidato, iscritto all'albo e poi cancellatosi, in quanto il diritto soggettivo, di cui all'abilitazione professionale, e' stato già conseguito. Inoltre, conservano efficacia i provvedimenti adottati dall'organo professionale indipendentemente dall'entrata in vigore della legge.

Si ricorda che, a norma dell'art. 6, comma 12, DPR 137/2012, il certificato di compiuta pratica è efficace per cinque anni dalla sua emissione e entro tale periodo consente l'ammissione agli esami di Stato. Infatti l'art. 6, comma 12, DPR 137/2012 stabilisce che "Il consiglio dell'ordine o collegio presso il quale è compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato quando previsto. Quando il certificato perde efficacia il competente consiglio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti di cui al comma 2".